

(N. 2008)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1957

Modificazioni alle disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, disponeva (art. 71, comma 7°) che il contributo statale tanto agli istituti autonomi per case popolari ed economiche, quanto agli enti cooperativi, veniva concesso con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il parere del Consorzio nazionale tra gli istituti autonomi provinciali di case popolari, ovvero per gli enti indicati al n. 7 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica.

Questo comma fu sostituito dall'articolo 8 della legge 1° marzo 1952, n. 113, con la disposizione ancora vigente, per la quale il contributo è concesso con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

In altri termini il citato comma 7° dell'articolo 71 del testo unico, ha eliminato l'obbligo del Ministro dei lavori pubblici di emanare il decreto relativo al contributo, previo

concerto con quello per le finanze e sentito il parere della Commissione per l'edilizia popolare ed economica.

Senza menomare i poteri del Ministro dei lavori pubblici, si ritiene opportuno ripristinare l'obbligo di sottoporre al parere della Commissione suddetta la erogazione di contributi statali a cooperative.

Ovviamente si tratterà in questo caso di parere puramente consultivo che non impegna il Ministro concedente, ma che può giovare al medesimo come orientamento nella concessione dei contributi stessi.

Sembra d'altra parte non solo utile, ma necessario rivedere la composizione della Commissione per l'edilizia popolare ed economica; la sua composizione risente ancora dei principi che informavano lo stato fascista, principi secondo i quali era in ogni caso sovrachiantante il potere e l'azione degli organi della pubblica amministrazione.

Dato pertanto che la cooperazione per l'edilizia popolare ed economica, fino a quando non

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ha ricevuto contributi da parte dello Stato, è soggetta alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e tenuto presente che l'ordinamento della organizzazione cooperativa ha inserito nella nostra legislazione il principio dell'autocontrollo attraverso associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo a loro volta soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, risponde a tale principio che, della Commissione per l'edilizia popolare ed economica, facciano parte un rappresentante del Ministero del lavoro ed almeno due o più rappresentanti del movimento cooperativo.

La scelta di questi due ultimi rappresentanti è lasciata al giudizio insindacabile dello stesso Ministro dei lavori pubblici, nella considerazione che gli elementi che dovranno collaborare in seno alla Commissione con i rappresentanti della pubblica amministrazione, debbono possedere requisiti di imparzialità; requisiti che sono quanto mai necessari sia per le funzioni che la detta Commissione esplica a termini delle vigenti disposizioni contenute nel testo unico sull'edilizia popolare ed economica sopra ricordato, sia e soprattutto per il nuovo compito che ad essa viene affidato se, come è auspicabile, la presente proposta di legge riscuoterà il favore del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 8 della legge 1° marzo 1952, n. 113, che ha modificato il comma settimo del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è concesso con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione per l'edilizia popolare ed economica di cui all'articolo 129 del detto testo unico, quando si tratta di enti cooperativi ».

Art. 2.

L'articolo 129 del testo unico delle leggi per l'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è integrato con l'aggiunta delle seguenti lettere:

« f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) due rappresentanti del movimento cooperativo, scelti dal Ministro dei lavori pubblici, su terne designate da associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1577 ».